

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE NR 89.252

Addì 22.12.2011, in Milano presso la sede di Assistal, si sono incontrati:

- SIRAM SPA, rappresentata da Matilde Cuneo, Andrea Farioli e Andrea Rivolta
- ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli
- FIM-CISL Nazionale rappresentata da Leonardo Alfarano, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Candido Omiciuolo, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- UILM-UIL Nazionale rappresentata da Guglielmo Gambardella, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE RSU SIRAM


PREMESSO CHE

- 1) In data 1.12.2011 è intervenuta la fusione per incorporazione di Rettagliata Servizi S.p.A. e Siram Sì S.p.A. in Siram S.p.A.;
- 2) Di tale operazioni societaria sono state esperite con esito positivo le procedure inerenti gli obblighi di comunicazione e di esame congiunto previsti dall'art. 47 della legge n. 428/1991 e s.m.i.
- 3) in data 20.07.2011 sono stati sottoscritti gli accordi sindacali che rimandavano ad un momento successivo l'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi derivanti dalle operazioni societarie di cui al punto 1) che precede;
- 4) Successivamente, nel corso dell'incontro sindacale del 25.11.2011 tra SIRAM S.P.A e le OO.SS. Nazionali FIM, FIOM e UILM ed il coordinamento sindacale nazionale RSU Siram Spa esteso alle RSA di Siram Sì S.p.A. e alla RSU Rettagliata Servizi S.p.A., è stato deciso di costituire due apposite commissioni per l'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi.
- 5) le suddette commissioni si sono riunite in data 2.12.2011 (Siram Sì S.p.A.) ed in data 2.12.2011 e 15.12.2011 (Rettagliata Servizi S.p.A.) definendo due accordi di armonizzazione dei trattamenti che oggi vengono ratificati in sede di riunione del Coordinamento Nazionale delle RSU Siram S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Armonizzazione trattamenti Siram Sì S.p.A./Siram S.p.A.

- A) I Dipendenti di Siram Sì S.p.A. in forza alla data di trasferimento d'azienda proseguiranno, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro con Siram S.p.A. con mantenimento della Retribuzione Annuale Lorda ripartita su nr. 13 (tredici) mensilità ed applicazione del CCNL per i dipendenti dell'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti, nonché del Contratto integrativo aziendale Siram S.p.A. L'incremento retributivo mensile dovuto alla ripartizione della Retribuzione annua lorda su 13 mensilità (rispetto alle 14 mensilità del CCNL applicato in Siram Sì) – con riferimento alla complessiva riparametrazione della RAL rispetto al nuovo inquadramento contrattuale ed agli scatti di anzianità – verrà inserito nel superminimo individuale non assorbibile.
- B) Inquadramento: l'inquadramento di ciascun dipendente sarà ricondotto a quello del CCNL per i dipendenti dell'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti secondo i criteri della tabella sotto riportata:



CCNL TERZIARIO	CCNL METALMECCANICO
Q	7Q
1	6/7
2	5S/6
3	5
4	4
5	3
6	2
7	1

Con riferimento all'inquadramento nelle categorie 5S/6 e 6/7 del CCNL per i dipendenti dell'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti, Siram S.p.A. applicherà il criterio della capacità professionale maturata dal dipendente e dell'autonomia nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché della complessità gestionale e di coordinamento delle attività affidate ai dipendenti.

- C) Buono Pasto: riconoscimento di un Buono Pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 5 ore, di valore nominale complessivo pari a € 6,50 (sei/50).
- D) Scatti di anzianità: ai lavoratori in forza alla data del 01.12.2011 e interessati al trasferimento d'azienda verrà mantenuto lo stesso numero di scatti maturato in Siram S.p.A. al 30.11.2011 e l'importo degli scatti di anzianità verrà valorizzato moltiplicando il numero di scatti maturato in Siram S.p.A. al 30.11.2011 per l'importo unitario previsto dal CCNL Metalmeccanico nel livello di inquadramento (riferito a questo CCNL) del dipendente. Verrà mantenuta la data di maturazione del prossimo scatto di anzianità, anticipandola, come condizione di miglior favore, al 01.12.2013 se successiva a tale data.
- E) Ferie/PAR ed ex Festività: i lavoratori in forza alla data del 01.12.2011 e interessati al trasferimento d'azienda manterranno il numero di ore di ferie/PAR/ex festività attualmente previsto dal CCNL per i dipendenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi in base all'individuale anzianità di servizio (aumentato di nr. 8 ore per i dipendenti che hanno diritto ad usufruire della festività del 16 agosto), se superiore a quelli stabiliti dal CCNL per i dipendenti dell'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
- F) Polizza Sanitaria personale con qualifica Quadro: per i dipendenti con qualifica Quadro che al momento del trasferimento d'azienda usufruiscono della polizza sanitaria (QUAS), Siram S.p.A. provvederà a garantire l'apposita copertura sanitaria riconosciuta ad altri dipendenti con qualifica quadro in situazioni analoghe.

2) Armonizzazione trattamenti Rettagliata Servizi S.p.A./Siram S.p.A.

- A) Agli ex dipendenti della Rettagliata Servizi S.p.A., con esclusione dei dipendenti con qualifica Dirigente che senza soluzione di continuità hanno proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro con Siram S.p.A. a far data dal 01.12.2011 verrà mantenuta la medesima Retribuzione Annuale Lorda ripartita su nr. 13 (tredici) mensilità con applicazione del CCNL per i dipendenti dell'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

L'incremento retributivo mensile dovuto alla ripartizione della Retribuzione annua lorda su 13 mensilità (solo rispetto agli ex dipendenti che la cui Retribuzione Annuale Lorda era ripartita su 14 mensilità) verrà inserito nel superminimo individuale non assorbibile.


- B) Verrà altresì applicato il Contratto integrativo aziendale Siram S.p.A. e l'accordo che regola in Siram S.p.A. il sistema di geolocalizzazione.

- C) Le parti ritengono superato e non più applicabile l'accordo sindacale del 27.07.2007 inerente l'erogazione di un'indennità "ad personam" ad alcuni ex dipendenti della Rettagliata Servizi S.p.A.. A tale proposito i lavoratori sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410 e 411 c.p.c. sulla base dei parametri collettivi concordati nel corso del confronto stesso esclusivamente in merito alle differenze retributive dovute a titolo di compenso per lavoro straordinario, ivi compresa l'incidenza sugli istituti legislativi contrattuali e legislativi, sia diretti che indiretti.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Con la sottoscrizione del presente accordo sindacale le parti si danno atto dell'intervenuta armonizzazione dei trattamenti economici e normativi relativi alle operazioni di fusione per incorporazione delle società Rettagliata Servizi S.p.A. e Siram Sì S.p.A. in Siram S.p.A.

Fim-CISL




Fiom-CGIL




Uilm/UIL



Siram S.p.A.



Assistal



Coordinamento sindacale nazionale Rsu Siram S.p.A.

